

Motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica

6 Settembre 2022

Il TAR Veneto ricorda che il diniego di autorizzazione paesaggistica deve specificare le ragioni del rigetto come connesse al bene effettivamente tutelato dal vincolo e alle caratteristiche dell'intervento che si andrebbe ad insediare nell'area.

Post di Alessandra Piola - avvocato

Si legge infatti nella sentenza n. 809 del 2022: "Giova richiamare i consolidati principi giurisprudenziali in materia di motivazione dei provvedimenti di diniego di autorizzazioni paesaggistiche esaustivamente esposti nella motivazione della sentenza di questa Sezione n. 42 del 15 gennaio 2020, che si riporta di seguito. *"E' insegnamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio quello secondo il quale <<i>giudizi espressi dagli organi competenti in materia di autorizzazione paesaggistica sono connotati da un'ampia discrezionalità tecnico - valutativa, poiché implicano l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Tali giudizi, pertanto, sono sindacabili, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell'adeguata motivazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giurisdizionale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile>>* (T.A.R. Lombardia, sez. III, 07/03/2019, n. 472).

D'altronde, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del rigetto dell'istanza ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto); non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (C. Stato, sez. VI, 04/02/2019, n. 853; T.A.R. Umbria, sez. I, 05/06/2019, n. 311). Infatti, posto che qualsiasi nuova opera è suscettibile di generare un impatto visivo sul paesaggio circostante, ovvero una sua "alterazione", il diniego dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare (T.A.R. Toscana, sez. III, 22/08/2019, n. 1204).

In questo senso, quindi, una reale motivazione di un provvedimento di autorizzazione paesaggistica condizionata richiede l'illustrazione della tipologia e delle caratteristiche del vincolo che si tutela, nonché delle ragioni e della misura dell'impatto dell'opera del privato su tale vincolo, sì da consentire in concreto di capire le ragioni della eventuale compressione della facoltà dominicale dell'istante e la sua corrispondenza razionale all'interesse pubblico paesaggistico, secondo i noti principi di proporzionalità e di minor aggravio (T.A.R. Sicilia, sez. dist. Catania, sez. I, 21/03/2019, n. 602)."

Nel caso di specie, la sopra riportata motivazione non rispetta i principi giurisprudenziali esposti perché, al di là di generiche valutazioni, non contiene puntuali comparazioni che diano conto del rapporto tra le caratteristiche concrete dell'intervento e gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento.

A fronte dell'avvenuto rilascio, anche in tempi recenti, di autorizzazioni paesaggistiche per interventi relativi ad edifici siti nel medesimo ambito vincolato e caratterizzati da dimensioni che - secondo quanto afferma il ricorrente senza subire contestazioni sul punto dalle controparti - sono comparabili a quelle dei manufatti oggetto della richiesta autorizzazione, non appare sufficiente a spiegare le ragioni del diniego la mera enunciazione della necessità di preservare la *"tranquilla solennità del sito"* da una *"intera lottizzazione"*.

Fermo restando che spetta alla Soprintendenza la scelta delle modalità con le quali tutelare un siffatto valore, occorre però che dalla motivazione emerga chiaramente il criterio utilizzato, anche al fine di evitare disparità di trattamento.

Nel caso di specie, il mero riferimento alla natura giuridica dell'atto da approvare (un piano attuativo) non appare chiarificatore delle ragioni del diniego - che deve necessariamente fondarsi su concrete ragioni di contrasto con i valori tutelati - poiché l'intervento consiste nella realizzazione di tre villette di un piano fuori terra e sottotetto, singolarmente di non rilevante entità, e di una strada d'accesso, nonché di una zona destinata a verde pubblico che, in assenza di indicazioni sul suo concreto uso, non si vede come possa dirsi in sé pregiudizievole dei valori tutelati.

A fronte di un vincolo che incontestatamente non è di inedificabilità assoluta, occorre una valutazione puntuale delle caratteristiche concrete dell'intervento e delle sue interrelazioni con lo stato dei luoghi, che tenga conto anche della distanza e delle percepibilità delle nuove costruzioni dall'Ossario - la cui presenza determina la prospettata esigenza di tutelare la *"tranquilla solennità del sito"* - e verso il suddetto monumento.

In definitiva il provvedimento impugnato e il presupposto parere della Soprintendenza vanno annullati perché viziati da difetto di motivazione".

[Sentenza TAR Veneto 809 del 2022](#)

0 Comments/posted in [provvedimento amministrativo](#), [vincolo paesaggistico](#) /

© Copyright - Italia ius | [Diritto Amministrativo Italiano](#) - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all'avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC

19758598